

INTRODUZIONE

Il d. lgs. 14 del 12 gennaio 2019, pubblicato nella G.U. del 14 febbraio 2019 ha introdotto il nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, entrato in vigore soltanto il 15 luglio 2022, prefigurandosi di innovare la disciplina del diritto delle procedure concorsuali. Difatti, diverse sono le modifiche apportate alla disciplina, partendo in primo luogo dalla terminologia utilizzata: i termini "fallimento" e "fallito" vengono rispettivamente sostituiti da "liquidazione giudiziale" e "debitore", stravolgendo in tal modo l'ambito linguistico della disciplina in esame.

Tuttavia, quello che il presente elaborato intende analizzare sono gli aspetti e le novità in ambito processuale ed i relativi risvolti.

Nel primo capitolo verrà analizzata innanzitutto la schiera degli strumenti messi a disposizione dal Codice dinnanzi alle difficoltà a cui l'impresa può andare in contro nonché, soprattutto, l'accesso a tali strumenti.

Prima di addentrarsi nella disamina degli aspetti processuali, sarà infatti opportuno compiere una panoramica degli istituti, mettendo a fuoco gli stadi di difficoltà dell'impresa nonché la struttura e la funzione dei relativi strumenti posti per farvi fronte.

Aldilà degli strumenti pattizi e stragiudiziali posti dalla normativa, il Codice imposta una modalità di accesso unica per quegli strumenti sottoposti al vaglio giudiziale. Nello specifico, come si vedrà, una delle novità più significative al proposito, poste dal Codice, riguarda il c.d. procedimento unitario. Si anticipa che è proprio tramite quest'ultimo che viene sottolineata la volontà da parte del legislatore di dar priorità alle soluzioni pattizie rispetto alla liquidazione giudiziale.

Tuttavia, come verrà segnalato all'interno del testo della presente tesi, la liquidazione giudiziale rimane la procedura centrale. Per tale ragione, nei successivi due capitoli verranno analizzati specifici aspetti della stessa.

Il Codice, come già la previgente Legge Fallimentare, articola specificamente gli effetti che la procedura liquidatoria produce nonché le fasi che essa vive.

Quanto alla prima questione, il secondo capitolo si focalizzerà sulla disciplina degli effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori, nell'ambito della quale si cercherà di far luce sulla natura delle azioni revocatorie poste dalla normativa. In particolare, si discorrerà sulle differenze e le similitudini tra l'azione revocatoria ordinaria e l'azione revocatoria concorsuale, sull'efficacia delle stesse nonché su particolari dinamiche

processuali.

Benché in gran parte la disciplina rimane immutata rispetto a quanto era previsto dalla Legge Fallimentare, diverse sono le novità segnalate, un esempio può essere quello riguardante la diversa retrodatazione del c.d. periodo sospetto.

Sempre con riguardo all'azione revocatoria, si discuterà anche del suo rapporto con la fase dell'accertamento del passivo, in particolare con riferimento sia alla posizione del terzo rispetto alla revocatoria sia alla particolare revocatoria incidentale.

Proprio con riferimento all'accertamento del passivo, il terzo ed ultimo capitolo tratterà tale fase della liquidazione giudiziale. L'ultimo capitolo, dunque, si incentrerà su questo delicato stadio della procedura liquidatoria per eccellenza, focalizzandosi sulla natura e sull'articolazione dello stesso.

Dopo una breve premessa in ordine all'apertura del concorso formale e sostanziale, il terzo capitolo si concentrerà in un primo momento sulla c.d. fase necessaria del subprocedimento, analizzando i relativi atti processuali nonché le caratteristiche del rito e le relative differenze rispetto al processo civile ordinario.

Tra le varie, nello specifico, il terzo capitolo analizzerà anche la rilevante novità in tema della efficacia endoconcorsuale dei provvedimenti adottati in seno al subprocedimento dell'accertamento del passivo nonché i relativi risvolti in sede della c.d. fase eventuale delle impugnazioni, la cui disciplina pure verrà analizzata sia in relazione alla natura processuale che con riguardo ai diversi rimedi che il Codice offre.

CAPITOLO PRIMO

L'ACCESSO AGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

SOMMARIO: 1. Premessa di ordine sostanziale – 1.1. I vari stadi di difficoltà dell'impresa: pre-crisi, crisi ed insolvenza – 1.2. Il nuovo *corpus* degli strumenti predisposti dal Codice – 1.2.1. (Segue) Per la prevenzione della crisi d'impresa – 1.2.2. (Segue) Per la ristrutturazione dell'impresa – 1.2.3. (Segue) Per la liquidazione dell'impresa – 2. I principi processuali ed il giudizio di primo grado – 2.1. La giurisdizione e la competenza – 2.2. I soggetti legittimati attivi: un modello di legittimazione plurale – 2.3. Il procedimento unitario – 2.3.1. Il procedimento per l'accesso e l'omologazione del concordato preventivo – 2.3.2. Il procedimento di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti – 2.3.3. Il criterio di priorità; l'apertura e la dichiarazione della liquidazione giudiziale – 3. Le impugnazioni – 3.1. Il reclamo avverso il decreto di rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale – 3.2. Il reclamo avverso la sentenza che pronuncia sull'omologazione delle domande di soluzione della crisi e che dispone l'apertura della liquidazione giudiziale – 3.2.1. Il decreto di sospensione della liquidazione e dell'esecuzione del concordato, del piano o degli accordi – 3.2.2. La sentenza di revoca della liquidazione giudiziale e dell'omologazione delle soluzioni pattizie – 4. Le misure cautelari e le misure protettive – 4.1. Le misure protettive: tra misure tipiche ed atipiche – 4.2. Le misure cautelari ed il rapporto con le misure protettive – 4.3. – Il procedimento: *iter* differenziati

1. Premessa di ordine sostanziale

Con la sua entrata in vigore il 15 luglio 2022, il Codice della crisi e dell'insolvenza (D. lgs. 14/2019, “Codice” o “CCII”) abroga la legge fallimentare (r.d. 267/1942) e la legge sul sovraindebitamento (L. 3/2012), ridisegnando il fenomeno della crisi e dell'insolvenza dell'imprenditore commerciale e agricolo, della piccola impresa, del professionista e del consumatore.

Il nuovo Codice attua la Legge Delega 155/2017 e si propone di perseguire gli obiettivi in essa contenuti, quali quelli di autonomia, snellezza ed efficacia; inoltre, esso attua anche i principi europei contenuti nella Dir. UE/1023/2019¹ in tema di ristrutturazione e insolvenza e subisce, dalla sua entrata in vigore, diverse modifiche (dal d. lgs. 147/2020 fino al d. lgs. 83/2022) nonché vari rinvii della sua entrata in vigore.

¹ La c.d. Direttiva *Insolvency* verte, in particolare, verso l'armonizzazione delle discipline normative degli Stati membri per quanto concerne la crisi d'impresa, al fine di assicurare un miglior funzionamento del mercato interno.

In particolare, il testo normativo “giunge al suo compimento in un contesto storico ed economico molto diverso da quello in cui ha avuto origine, segnato dagli effetti della crisi generata dall'emergenza sanitaria ed acuita dalle conseguenze economiche del conflitto Russo-Ucraino, il quale ha imposto una ponderata valutazione degli istituti per la gestione della crisi d'impresa”².

Tuttavia, le principali linee ispiratrici rimangono le stesse e tra queste si riscontrano: la linea volta a semplificare, razionalizzare e modernizzare la disciplina delle procedure concorsuali, la linea volta a favorire l'emersione anticipata delle crisi e le conseguenti tempestive soluzioni delle medesime nonché la linea volta a potenziare le soluzioni negoziate³.

1.1. I vari stadi di difficoltà dell'impresa: pre-crisi, crisi ed insolvenza

La nuova disciplina offre una nozione “ampia” di crisi ed individua tre stadi di difficoltà dell'impresa: la crisi, l'insolvenza e la c.d. pre-crisi.

In particolare, il Codice definisce all'art. 2 la crisi come “lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza” e l'insolvenza come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.

Inoltre, accanto a queste definizioni si rinviene all'art. 12 CCII, in relazione ai presupposti per l'accesso al nuovo strumento della composizione negoziata, anche la definizione della c.d. pre-crisi, intesa come “squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o l'insolvenza”.

La previsione di questo nuovo stadio di difficoltà si giustifica per la necessità di porre una maggior attenzione al profilo di prevenzione della crisi, che impone, tra le altre cose, un monitoraggio dell'andamento dell'impresa realizzato attraverso l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile (così come previsto dall'art. 2086 del Codice civile al nuovo comma 2, introdotto dallo stesso D.lgs. 14/2019)⁴.

Con la previsione della nuova situazione di “probabilità di crisi”, l'intero concetto di insolvenza risulta sensibilmente mutato: “mentre in passato era considerata rilevante

² ASSONIME, *Guida al Codice della Crisi*, www.assonime.it, 2022. La stessa guida sottolinea inoltre la presentazione di una recente proposta di direttiva della Commissione europea (COM 2022/702) volta all'armonizzazione di alcuni aspetti della disciplina dell'insolvenza, dalla cui approvazione potrebbero derivare ulteriori modifiche al Codice.

³ NIGRO A. - VATTERMOLI D., *Diritto della crisi delle imprese. Le procedure concorsuali*, Bologna, 2021.

⁴ ASSONIME, *op. cit.*

solo se attuale, con il nuovo codice l'insolvenza è rilevante anche se solo potenziale e prospettica”⁵.

Sul punto è rilevante un decreto del 2019 del Tribunale di Milano⁶ tramite cui si “respinge l’istanza di fallimento per carenza della condizione di fallibilità e per carenza di insolvenza attuale”, dove in particolare, gli istanti della causa motivavano la richiesta di fallimento muovendosi dallo “stato di insolvenza prospettica, cioè imminente”.

Di fronte ai concetti contrapposti di “insolvenza attuale” e “insolvenza prospettica” si avvia un ragionamento articolato che parte dalla constatazione che tradizionalmente l’insolvenza è correlata alla sua irreversibilità.

Il collegio in questione, nonostante respinga l’istanza di specie⁷, sostiene che ben può assumere rilievo anche una situazione in cui la condizione di irreversibilità sia al momento asintomatica e gli inadempimenti stiano per manifestarsi: ciò in quanto “le procedure vanno intese non come semplici rimedi alle situazioni dannose, al pari delle revocatorie, ma soprattutto come strumento di emersione tempestiva della crisi”⁸. In virtù del c.d. principio dell’*emerging insolvency*, infatti, l'emersione dell'insolvenza prospettica è connessa all'obiettivo di favorire l'emersione anticipata della crisi, in ragione della maggiore probabilità di salvare l'impresa produttiva⁹.

In conclusione, con il nuovo Codice si supera il modello binario, che contrappone la continuità e discontinuità aziendale, a favore del modello tripartito che prevede il concetto di emersione della crisi, oltre che quello di continuità e discontinuità dell’impresa; in tal modo si consente l'accesso alle procedure anche alle imprese che si trovano nella c.d. *twilight zone*¹⁰.

⁵ INZITARI B., *Crisi, insolvenza, insolvenza prospettica, allerta: nuovi confini della diligenza del debitore, obblighi di segnalazione e sistemi sanzionatori nel quadro delle misure di prevenzione e risoluzione*, in *Diritto della crisi*, 2021, www.dirittodellacrisi.it.

⁶ Trib. Milano, sez. fallimentare, 3 ottobre 2019, n. 1357, reperibile sulla rivista online *Diritto della crisi*, www.dirittodellacrisi.it.

⁷ Dove il respingimento, in particolare, deriva dal fatto che il collegio non ha ritenuto la società incapace di far fronte alle obbligazioni scadute: risultava ancora in grado di fornire i servizi che vendeva e non era inadempiente nei confronti dei ricorrenti che avevano un credito che sarebbe scaduto ben quattro anni dopo.

⁸ DELLA SANTINA R., *Crisi d'impresa e insolvenza prospettica dell'imprenditore; questioni ancora aperte nell'imminenza dell'entrata in vigore del d.lgs. 14/2019 (note a margine del decreto del Tribunale di Milano 3 ottobre 2019)*, in *Il caso*, 2019, www.ilcaso.it.

⁹ ZOPPINI A., *Emersione della crisi e interesse sociale*, in *Jus Civile*, 2014, 54 ss.

¹⁰ MONTALENTI P., *La gestione dell'impresa di fronte alla crisi tra diritto societario e diritto concorsuale*, in *Rivista di diritto societario*, 2011, 820 ss.

1.2. Il nuovo corpus degli strumenti predisposti dal Codice

Proprio in considerazione della previsione di tre stadi di difficoltà dell'impresa, il Codice ha previsto varie procedure per ognuna¹¹, ma prima di analizzare i singoli strumenti sotto questo aspetto, giova una classificazione dal punto di vista della loro natura.

Il Codice ha previsto una serie di procedure extragiudiziali, quali sono la composizione negoziata (art. 12 CCII), il programma informatico (art. 25-undecies CCII) e il piano attestato di risanamento (art. 56 CCII)¹², una serie di procedure di natura giurisdizionale, una procedura amministrativa (ossia la liquidazione coatta amministrativa), nonché una procedura mista (cioè l'amministrazione straordinaria). Tra questi, si possono individuare una pluralità di strumenti negoziali, infatti il legislatore, per rispondere in maniera flessibile alla varietà delle situazioni, ha previsto: il già citato piano attestato di risanamento, gli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57-60 CCII), la convenzione di moratoria (art. 62 CCII), il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis ss. CCII) e il concordato preventivo (sia in continuità che liquidatorio ex artt. 84-120 CCII); si tratta di strumenti collegati dal fatto che si basano su una proposta del debitore rivolta ai propri creditori avente ad oggetto il soddisfacimento di questi ultimi¹³.

A questi si aggiungono due procedure da sovraindebitamento¹⁴, ossia la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 ss. CCII) ed il concordato minore (artt. 74 ss. CCII).

Infine, ancora, tra le procedure ve ne sono: alcune meramente liquidatorie, ossia il concordato preventivo liquidatorio (art. 84, quarto comma, CCII), il concordato

Intendendo per “zona del crepuscolo” quell’area economico-temporale antecedente ad una situazione di crisi in senso tecnico, sita in uno stadio prodromico sospeso tra il rischio di insolvenza e le prospettive di risanamento.

¹¹ Fermo restando che la rigida classificazione delle diverse situazioni di difficoltà dell'impresa perde rilievo in favore delle prospettive di risanamento e di ristrutturazione che l'impresa presenta davanti a sé.

¹² DE BERNADIN L., *La domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi*, in *Diritto della crisi*, 2022, www.dirittodellacrisi.it

¹³ D'ATTORRE G., *Manuale di diritto della crisi e dell'insolvenza*, Torino, 2022.

¹⁴ Dove il sovraindebitamento consiste in un ulteriore stato in cui l'imprenditore/debitore può ritrovarsi: per tale nozione occorre richiamare l'art. 2, secondo comma, lett. c) CCII, che lo definisce “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative” (oltre che di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza).

semplificato (art. 25-sexies CCIII), la liquidazione giudiziale per le imprese maggiori (a cui è dedicato l'intero titolo V del CCII) e la liquidazione controllata (artt. 268 ss. CCII); una meramente "esdebitatoria", ossia l'esdebitazione del debitore incapiente (artt. 282-283 CCII)¹⁵.

Per quanto diverse, tutte le procedure sono accomunate da una caratteristica che le unifica: sono tutti strumenti di regolamentazione e/o composizione coattiva dei rapporti fra il debitore e l'insieme dei suoi creditori in chiave di attuazione della responsabilità patrimoniale dello stesso debitore. In quanto tali, esse possono presentare affinità con i procedimenti di esecuzione forzata disciplinati dal Codice civile e dal Codice di procedura civile ma allo stesso tempo se ne differenziano per i caratteri di universalità (dato l'investimento dell'intero patrimonio del debitore) e di generalità (dato il coinvolgimento dell'intera massa dei creditori che dà luogo al concorso degli stessi)¹⁶.

1.2.1. (Segue) Per la prevenzione della crisi d'impresa

Tornando ai tre stadi di difficoltà prospettati dal Codice, ci si sofferma in particolare sulla c.d. pre-crisi e sulla prevenzione della crisi d'impresa.

Il nuovo Codice prevede una serie di strumenti a cui il debitore può ricorrere al fine di conseguire una composizione della crisi finanziaria senza nemmeno richiedere l'accesso ad una procedura concorsuale. A tal fine la normativa prevede due strategie: "l'autovigilanza" (che impone al debitore una serie di doveri di organizzazione) e le "segnalazioni di allerta" (provenienti da organi interni o alcuni creditori qualificati). Sono previste alcune circostanze che costituiscono "segnali" di una crisi in arrivo: trattasi dell'esistenza di rilevanti ritardi di pagamento (come precisato dall'art. 3, comma 4, CCII).

In relazione al primo tipo di strategia, tutti gli imprenditori devono adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e questo comporta l'obbligo per gli amministratori di istituire un assetto organizzativo amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni di impresa (come previsto al comma 2 del già citato art. 2086 c.c.)¹⁷.

Questi assetti sono adeguati se generano un determinato *output* informativo che si

¹⁵ DE BERNADIN L., *op. cit.*

¹⁶ NIGRO A. - VATTERMOLI D., *op. cit.*

¹⁷ CAMPOBASSO G., *Diritto commerciale. Vol. 3: Contratti, titoli di credito, procedure concorsuali*, Assago, 2022.

traduce nella capacità dell'organizzazione dell'impresa di rilevare squilibri tra ricavi e costi, verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi (così come indicato all'art. 3, comma 3, alle lett. a) e b)), nonché rilevare i segnali di allarme di cui al comma 4 dell'art. 3 CCII.

La capacità richiesta agli assetti è strumentale all'emersione di segnali di probabilità di crisi che dovranno essere poi processati dagli amministratori per l'adozione di opportune iniziative.¹⁸

Quanto al secondo tipo di strategia, inoltre, il nuovo impianto normativo è incentrato su un sistema di "allerta", che mira a responsabilizzare ulteriormente l'imprenditore, forzandolo ad affrontare tempestivamente le difficoltà.

In prima battuta, l'allerta (così come concepita nell'originario testo del Codice e prima dell'abrogazione prevista con D.lgs. 83/22) era affidata ad una serrata dialettica interna di valutazione degli indici sintomatici da parte degli organi di gestione: trattavasi della c.d. "allerta interna", che prevedeva che gli organi di controllo, nell'inerzia di quelli amministrativi, fossero forzati a segnalare la crisi all'OCRI¹⁹.

L'iniziativa interna era inoltre affiancata da una forzata "allerta esterna", che vedeva i creditori pubblici qualificati di cui al vecchio art. 15 CCII (Agenzia delle Entrate, Inps, Agente della Riscossione) obbligati a dare avviso al debitore del superamento degli importi rilevanti del correlato debito; anche i creditori finanziari qualificati di cui al vecchio art. 14, comma 4, CCII (Banche e Intermediari Finanziari) erano obbligati a dare notizie all'organo di controllo delle variazioni o delle revoche degli affidamenti comunicati al debitore²⁰.

In ragione delle modalità del loro concreto funzionamento che avrebbero potuto condurre l'imprenditore verso la liquidazione giudiziale, le procedure di allerta (e anche la composizione assistita della crisi) hanno suscitato perplessità in dottrina e hanno portato il legislatore alla loro abrogazione; tuttavia, quest'ultima non ha implicato la loro vera soppressione.

¹⁸ PETTIROSSI V., *Adeguati assetti organizzativi e implicazioni di carattere contabile ai fini della tempestiva rilevazione della crisi*, in *Il fallimentarista*, 2023, www.ilfallimentarista.it.

¹⁹ Organismo di composizione della crisi di impresa costituito presso ciascuna Camera di Commercio, il cui compito consisteva nella ricezione delle segnalazioni degli organi di controllo e dei creditori qualificati ed avente come obiettivo di fondo quello di favorire forme di mediazione e componimento tra il debitore e i creditori in relazione alle situazioni di difficoltà economico-finanziarie dell'imprenditore.

²⁰ CASONATO S., *Allerta interna, allerta esterna e tecnocrazia della crisi d'impresa*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2019, 1390 ss.

Nel senso che il CCII modificato e corretto dal D.lgs. 83/22 contempla pur sempre gli obblighi dell'organo di controllo societario, dei creditori pubblici qualificati e delle Banche ed Intermediari finanziari di provvedere, rispettivamente: alla segnalazione all'imprenditore della sussistenza delle condizioni per la presentazione della domanda di accesso alla composizione negoziata della crisi (ex art. 25-*octies*), alla segnalazione all'imprenditore di taluni indizi tipici rilevatori della crisi (ex art. 25-*nonies*) e alla comunicazione agli organi di controllo societari delle variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti concessi all'imprenditore superata una certa soglia (ex art. 25-*decies*)²¹.

Questi strumenti di composizione della crisi finanziaria alternativi alle procedure concorsuali coincidono, naturalmente, con le procedure extragiudiziali di cui si è detto, che si ripete essere: il piano di rateizzazione automatico o programma informatico, il piano di risanamento attestato (che però concerne più la ristrutturazione dell'impresa piuttosto che la prevenzione della crisi) e la composizione negoziata.

Quanto al primo, c'è da premettere che il debitore che prende consapevolezza di versare in crisi finanziaria può trovare informazioni sulla piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata e per la soluzione delle crisi d'impresa gestita dal sistema delle Camere di commercio; su tale piattaforma è disponibile un programma informatico gratuito che elabora i dati necessari per accertare la sostenibilità del debito esistente. Se l'indebitamento non supera l'importo di euro 30.000, il programma elabora automaticamente un piano di rateizzazione che l'imprenditore comunica ai creditori interessati, avvertendoli che, se non manifestano il proprio dissenso entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, il piano si intenderà approvato²².

Tuttavia, è molto più probabile che l'indebitamento superi questa soglia molto bassa prevista per il piano di rateizzazione automatico: si dà all'imprenditore che non intende presentare domanda di ammissione ad una procedura concorsuale la possibilità di predisporre, quindi, un piano di risanamento attestato.

Questo secondo strumento di composizione della crisi consente il risanamento dell'impresa e il riequilibrio della situazione finanziaria, ma di questo se ne parlerà in seguito.

²¹ ILLUMINATI A., *Conseguenze operative dell'abrogazione delle procedure d'allerta*, in *Quotidiano più*, 2022, www.quotidianopiu.it.

²² CAMPOBASSO G., *op. cit.*

Infine, il terzo strumento, ossia la composizione negoziata della crisi (originariamente prevista come “composizione assistita della crisi), consiste nello strumento più importante tra quelli stragiudiziali; esso consiste in uno strumento volontario, essendo l'imprenditore l'unico legittimato ad attivare la composizione. Nell'ambito della c.d. pre-crisi, l'imprenditore può avvalersi di tale strumento se si avvede della necessità di avviare un'interlocuzione con i propri creditori per evitare un aggravamento della propria condizione patrimoniale; in realtà, l'accesso è consentito anche in situazioni di crisi ed insolvenza, purché risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa²³.

Tant'è che il Tribunale di Bologna²⁴ ha ritenuto che lo stato di crisi o d'insolvenza, già in atto al momento dell'accesso alla composizione negoziata, non sia d'ostacolo ad accedere al procedimento: citando direttamente il provvedimento in questione, “nella valutazione da condurre nella parentesi giudiziaria, diventa centrale non tanto il punto di partenza della procedura ma il punto di approdo e cioè il risanamento dell'impresa attraverso le trattative con i creditori”^{25 26}.

In particolare, l'imprenditore che vuole accedere a tale strumento deve presentare istanza di nomina dell'esperto tramite la piattaforma telematica nazionale: se l'esperto ritiene che le prospettive di risanamento siano concrete, si avvia la fase delle trattative tra l'imprenditore e i creditori.

Dal punto di vista processuale, giova precisare che, per quanto si tratti di uno strumento extragiudiziale, è previsto un eventuale intervento del giudice nell'ambito della composizione: infatti, al fine di favorirne il successo, è prevista la possibilità di accedere alle misure protettive del patrimonio ex art. 18 CCII e alle misure cautelari di cui all'art. 19 CCII.

Nel caso delle misure protettive, infatti, è richiesto, successivamente alla pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese, il deposito del ricorso al

²³ D'ATTORRE G., *op. cit.*

²⁴ Trib. Bologna, sez. civile e procedure concorsuali, 8 novembre 2022, n. 11835, reperibile sulla rivista online *Diritto della crisi*, www.dirittodellacrisi.it.

²⁵ Sempre nel provvedimento in questione, si sottolinea come secondo le tesi più restrittive l'obiettivo della composizione negoziata stia nell'emersione tempestiva ed anticipata della crisi, così come concepito nell'ambito della Direttiva *Insolvency* tramite gli *early warnings*.

Ebbene, secondo il giudice nazionale occorrerebbe adeguare quest'ultimi “alle caratteristiche culturali storicamente riscontrabili nella gestione italiana della crisi di impresa”, piuttosto che il contrario.

²⁶ Cfr. JEANTET L. – ROMANZI L., *Composizione negoziata della crisi, stato di insolvenza e finanza prededucibile: lettura ricognitiva e spunti sistematici*, in *Il fallimentarista*, 2023, www.ilfallimentarista.it.